



CITTÀ DI LUCCA

MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 27.10.2020

Testo coordinato a seguito delle modifiche apportato con:

Delibera del Consiglio comunale n. 65 del 15/09/2023

Delibera del Consiglio comunale n. 19 del 24/02/2026

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE.....	3
ART. 3 - CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.....	3
ART. 4 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI.....	4
ART. 5 - GESTIONE DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE COATTIVA.....	4
ART. 6 - ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER ENTRATE TRIBUTARIE.....	5
ART. 7 - ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI.....	6
ART. 8 - AVVIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA.....	6
ART. 9 - INTERESSI MORATORI.....	7
ART. 10 - COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICAZIONE.....	7
ART. 11 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE.....	8
ART. 12 - ISTANZE DI RATEIZZAZIONE.....	8
ART. 13 - CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE.....	8
ART. 13 <i>BIS</i> - CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI IN RIFERIMENTO AI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.....	10
ART. 14 - PROROGA DELLA DILAZIONE.....	10
ART. 15 - CONTRIBUENTI NON RESIDENTI.....	11
ART. 16 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO.....	11
ART. 17 - RIMESSIONE IN TERMINI.....	11
ART. 18 - ARROTONDAMENTI.....	11
ART. 19 - COMPENSAZIONI.....	11
ART. 20 - RIMBORSI.....	12
ART. 21 - IMPORTO MINIMO PER I VERSAMENTI ED I RIMBORSI.....	12
ART. 22 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO.....	13
ART. 23 - ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA: PRESUPPOSTI.....	13
ART. 24 - PROCEDURA DI AUTOTUTELA.....	13
ART. 25 - INVITO AL CONTRADDITTORIO.....	15
ART. 26 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE NEI CASI DI INVITO AL CONTRADDITTORIO.....	15
ART. 27 - DIRITTO DI INTERPELLO.....	16
ART. 28 - ISTANZA DI INTERPELLO.....	16
ART. 29 - RISPOSTA DELL'UFFICIO ALL'ISTANZA DI INTERPELLO.....	17
ART. 30 - PROCEDURA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	17
ART. 31 - APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	18
ART. 32 - CALCOLO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	18
ART. 33 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO.....	18
ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	19

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, economicità, equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 della legge 17 dicembre 2019, n. 160/2019.
3. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è effettuata dalla Società Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l. (d'ora in poi LRS S.r.l.), società in house del Comune di Lucca, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce all'amministrazione pubblica
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2 - Informazione del contribuente

1. L'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e l'Ufficio Tributi nonché curandone la diffusione su Internet, mediante pubblicazione sulla Rete Civica.
2. L'amministrazione comunale porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le disposizioni da essa emanate che dispongano sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti tributari.
3. A tal fine l'Amministrazione Comunale utilizza in particolare comunicati stampa, affissione di manifesti nonché comunicazioni inviate alle associazioni dei consumatori, sindacali e di categoria, professionali ed economiche.

Art. 3 - Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'amministrazione comunale assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a

lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del

contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18 commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990 n° 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alla riscossione coattiva della liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione comunale può invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 4 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti dell'amministrazione comunale sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, ove non sia stato precedentemente notificato al contribuente.

2. Gli atti dell'amministrazione comunale indicano:

- a) l'ufficio e l'indirizzo PEC/mail presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Art. 5 - Gestione delle entrate e riscossione coattiva

1. Le entrate comunali sono gestite, salvo diversa disciplina, di norma direttamente dal Comune, tranne che per la fase della riscossione coattiva, affidata alla società Lucca Riscossioni e Servizi

S.r.l., d'ora in poi nell'articolato LRS, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Alla società LRS possono essere affidate dal Comune la gestione e/o la riscossione di altre entrate, tributarie e non tributarie. Possono anche esserle affidate attività ausiliarie a quelle svolte direttamente dal Comune per la gestione delle entrate.

3. La riscossione delle entrate è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione rilevante. Per le entrate riscosse dalla società LRS S.r.l., questa svolge la propria funzione con i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica.

4. La società LRS S.r.l. cura l'incasso e la rendicontazione al Comune delle entrate, sulla base del contratto di servizio e del conseguente disciplinare, i quale definiscono modalità e termini dell'attività affidata che non siano già stabiliti dalla legge, dal regolamento.

5. Le funzioni di LRS S.r.l., ed i suoi rapporti con il Comune di Lucca sono regolati, in base alle norme di legge vigenti, dalle disposizioni del presente Regolamento e dei regolamenti relativi alle singole entrate, dall'atto costitutivo della società stessa, dal suo Statuto e dal contratto di servizio.

6. Il soggetto incaricato della riscossione può affidare la riscossione coattiva al Concessionario del servizio nazionale di riscossione, in base al D.Lgs. n. 112/1999.

7. Nel caso di mancato pagamento, alle scadenze stabilite, è facoltà della società LRS S.r.l. o del competente ufficio comunale, inviare solleciti di versamento, anche per via telematica o con altre modalità informali, allo scopo di rinnovare la pretesa creditoria, prima di procedere alle fasi successive di accertamento ed eventuale riscossione coattiva. Le spese relative all'istruttoria ed all'invio del sollecito si intendono a carico del contribuente; per l'entità delle spese si rinvia alle determinazioni degli uffici preposti.

Art. 6 - Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie

1. Gli atti di accertamento emessi per la contestazione di violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine per la presentazione del ricorso e l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante “*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*”, nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.

3. L'atto di accertamento deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto o richiamato *per relationem* anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. In questi casi, il versamento delle somme, come richieste e precisate, dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di notifica.

5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso, costituendo atto presupposto per procedere alla riscossione coattiva senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 7 - Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1. L'atto di accertamento esecutivo emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo entro sessanta giorni dalla notifica oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, del D.Lgs. n. 150/2011.

3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.

4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto o richiamato *per relationem* anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. In questi casi, il versamento delle somme, come richieste e precisate, dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di notifica.

5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, costituendo atto presupposto per procedere alla riscossione coattiva senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 8 - Avvio della riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

2. Esclusa l'ipotesi in cui le procedure di cui al precedente comma siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, individuato nella società LRS S.r.l..

3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo, fermo restando quanto previsto dall'art. 68, L. 546/1992.

4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

Art. 9 - Interessi moratori

1. Sono applicati gli interessi calcolati in base al tasso legale maggiorato di 1 punto percentuale su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento.

Art. 10 - Costi di elaborazione e notificazione

1. Sono posti a carico del debitore i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.

2. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:

a) una quota a titolo di oneri di riscossione:

- pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,
- pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per quanto riguarda specificamente le spese di notificazione, la disposizione di cui al precedente comma 2, si applica per qualsiasi modalità di effettuazione della notificazione: a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 24.12.2007 n° 244; a mezzo della posta, con raccomandata con avviso di ricevimento "atti giudiziari", ai sensi dell'art. 14 della legge 20.11.1982 n. 890; personalmente, tramite i messi notificatori comunali ovvero i messi notificatori speciali previsti dai commi 158, 159 e 160 dell'art. 1 della legge 24.12.2007 n° 244.

4. L'ammontare delle spese ripetibili è determinato in misura forfettaria, a seconda delle modalità di invio dell'atto notificato, in base ai prezzi fissati da Poste Italiane S.p.A. per il recapito e la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sia essa ordinaria o atti giudiziari. Nel caso in cui la notificazione sia effettuata con i messi, si prende comunque a riferimento il costo della raccomandata postale con avviso di ricevimento "atti giudiziari"

5. La misura delle spese di cui al comma precedente è stabilita con apposita determinazione dirigenziale.

6. Non sono ripetibili: a) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione si è tenuti su richiesta del contribuente (come, ad esempio, i provvedimenti di rimborso e quelli con cui, in sede di autotutela, sono annullati o rettificati precedenti atti impositivi erronei. In caso di rettifica in autotutela, la ripetizione delle spese è effettuata solo per la prima notificazione); b) le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

Art. 11 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Per le singole risorse di entrata gestite direttamente dal Comune sono responsabili i dirigenti dei servizi ai quali tali risorse risultano affidate mediante il Piano esecutivo di gestione.
2. Sono responsabili della gestione/riscossione delle entrate, tributarie e non, gestite dalla Società LRS S.r.l., i funzionari individuati secondo l'organizzazione della stessa.
3. I soggetti responsabili curano tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, ed irrogano le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative.
4. Il dirigente comunale responsabile del servizio finanziario vigila sulle attività di gestione/riscossione da parte della società incaricata.
5. L'ufficio o gli uffici preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme di legge, regolamentari, contrattuali, in relazione alle singole entrate sono individuati nei responsabili degli uffici ai quali rispettivamente tali entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o di altro provvedimento amministrativo.

TITOLO II

DILAZIONI E RATEIZZAZIONI

Art. 12 - Istanze di rateizzazione

1. Il contribuente debitore può proporre apposita istanza di rateizzazione delle somme dovute presentandola al protocollo del Comune, alla Società affidataria della gestione dell'entrata o alla società LRS S.r.l., legittimata alla riscossione coattiva.

Art. 13 - Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione

1. Il presente articolo regola i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento esecutivi delle entrate comunali e dei successivi atti di natura coattiva, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.
2. Possono essere dilazionate anche le somme richieste a mezzo di avvisi bonari, con gli stessi criteri, in quanto applicabili, di cui al seguente comma 4, ma solo per un numero di rate inferiore di almeno 6 mesi rispetto al perfezionarsi del termine di decadenza del diritto dell'ente alla riscossione dell'importo dovuto.
3. Fermo restando che l'ammontare di ogni rata non può mai essere inferiore a € 100,00, i criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino cinque rate mensili
- c) da euro 500,01 a euro 2000,00: fino dieci rate mensili
- d) da euro 2.000,01 a euro 3.000,00: fino quindici rate mensili;
- e) da euro 3.000,01 a euro 4.000,00: fino venticinque mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 5.000,00: fino trenta rate mensili;
- g) da euro 5.000,01 a euro 7.000,00: fino quaranta rate mensili;
- h) da euro 7.000,01 a euro 9.000,00: fino quarantacinque rate mensili;
- i) da euro 9.000,01 a euro 20.000,00: fino cinquanta rate mensili;
- l) oltre euro 20.000,00: fino a cinquantacinque rate mensili.

4. Nel caso in cui la posizione morosa ecceda Euro 50.000,00 la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciate esclusivamente da: banche (censite negli albi ed elenchi di vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia), intermediari finanziari e cofidi maggiori iscritti nell'albo, c.d. albo unico ex art. 106 TUB (censiti nella specifica lista consultabile sul sito della Banca d'Italia) e compagnie di assicurazione italiana (iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS) o con sede in un altro stato dell'UE abilitata ad operare in Italia (registrata negli appositi elenchi tenuti dall'IVASS).

5. Tali garanzie devono prevedere espressamente:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- scadenza pari alla scadenza dell'ultima rata aumentata di un anno;
- operatività della garanzia a semplice richiesta scritta;
- la competenza del foro di Lucca per ogni controversia nei confronti del Comune di Lucca e la Società LRS S.r.l..

6. Sono esclusi dall'obbligo di cui al precedente comma gli enti pubblici e le società di capitale interamente partecipate da enti pubblici fintanto che perdura tale partecipazione.

7. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. L'Ufficio Tributi informa il contribuente inviandogli un preavviso di revoca della rateazione.

8. La rateazione non è consentita quando il richiedente è moroso relativamente a una o più rateizzazioni in corso.

9. Alle rate che verranno concesse, saranno applicati gli interessi di mora di cui all'articolo 9, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza.

10. L'ammontare della prima rata deve essere versato entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione dell'istanza di rateazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

11. Nel caso di rateizzazione di tributi locali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere versata entro il termine per la presentazione del ricorso o, in ogni caso, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione, se concomitante o successiva al predetto termine. Sulla prima rata non sono applicati interessi moratori.

12. Il pagamento della prima rata perfeziona l'accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.

Art. 13 *bis* - Criteri e modalità per la concessione di rateizzazioni in riferimento ai canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Il presente articolo regola le modalità di rateizzazione dei pagamenti concernenti la riscossione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di ogni somma accessoria, nonché dei successivi atti di natura coattiva.

2. La rateizzazione del pagamento di tali canoni e di ogni somma accessoria, è disposta, gestita e disciplinata da ERP, secondo le seguenti modalità:

A) per i canoni sociali di € 40,00 e quelli con canone sociale 7% (fasce di reddito A e B):

a1) acconto del 5% dell'importo dovuto, o in alternativa all'acconto, l'attivazione del RID bancario;

a2) piano di rientro con rata di importo compreso fra 0,5 e 1 volta il canone e con durata massima di 120 rate.

B) Per quanto riguarda i canoni al 12 – 14 – 16% del reddito convenzionale/canone oggettivo (fasce di reddito C, D ed E):

b1) acconto del 10% dell'importo dovuto, oppure in alternativa all'acconto l'attivazione del RID bancario;

b2) piano di rientro con rata di importo compreso fra 0,5 e 1 volta il canone e con durata massima di 120 rate.

C) Per situazioni che non rientrino per gravità nelle fattispecie sopra descritte, potrà essere adottato un piano di rientro "su misura", concertato direttamente con la dirigenza dell'ente, in accordo con i servizi sociali dell'ente cui fa capo il debito, al fine di non aggravare situazioni reddituali già parzialmente compromesse.

D) L'assegnatario moroso decade dal beneficio della rateizzazione dei canoni di locazione in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive, ovvero nel caso in cui le rate non consecutive rimaste inevase superino 5 volte l'ammontare del canone.

E) Sarà possibile una rinegoziazione del beneficio della rateizzazione, se sono state pagate almeno 12 rate consecutive.

Art. 14 - Proroga della dilazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata ha la facoltà, in caso di comprovata e obbiettiva difficoltà economica del richiedente, di prorogare la dilazione concessa per una sola volta, per un ulteriore periodo non superiore a quello già concesso e comunque non superiore al limite massimo di rate complessive indicate nel precedente art. 13, comma 3, lettera l).

Art. 15 - Contribuenti non residenti

1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

Art. 16 - Differimento dei termini di versamento

1. Con deliberazione dell'Organo competente, i termini di pagamento delle entrate patrimoniali e dei tributi comunali possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie ed altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

2. Il differimento dei termini può essere disposto fino a sei mesi, prorogabili per ulteriori tre mesi, o fino alla data di cessazione della calamità o emergenza, se individuata o individuabile.

Art. 17 - Rimessione in termini

1. Con motivato provvedimento Funzionario responsabile dell'entrata, possono essere rimessi in termini i contribuenti interessati, qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente al versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

Art. 18 - Arrotondamenti

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 19 - Compensazioni

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, possono chiederne la compensazione con altre imposte comunali a loro carico, mediante apposita istanza.

2. La richiesta, che deve pervenire al protocollo generale almeno 30 giorni prima della scadenza del debito, deve contenere le seguenti informazioni:

- l'ammontare dell'imposta a credito che si intende compensare,
- i motivi che hanno originato il credito,
- il debito che si vuole compensare.

3. La compensazione fra imposte comunali di cui ai commi precedenti viene disposta con autorizzazione rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Tributi o da funzionario da lui delegato.

Art. 20 - Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata patrimoniale versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche previsioni di legge.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
4. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale aumentato di un punto percentuale, come al precedente articolo 9, salvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. Gli interessi nella stessa misura di cui al comma 5 spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 21 - Importo minimo per i versamenti ed i rimborsi

1. I contribuenti non sono tenuti ad effettuare il pagamento di somme dovute di importo fino a euro dieci a titolo di tributi, ovvero fino a euro tre per i pagamenti a titolo di canone unico patrimoniale, componenti affissioni e pubblicità relativo a periodi inferiori all'anno solare.
2. L'esonero dal pagamento non comporta anche l'esonero dalla presentazione della dichiarazione o denuncia, qualora essa sia prevista da disposizioni di legge o regolamento.
3. Il Comune non effettua rimborsi di importi fino a euro dieci, ovvero a euro tre, secondo le previsioni del comma 1, da calcolare al netto degli interessi spettanti al contribuente.
4. Il Comune non emette atti di accertamento o di riscossione coattiva di importi fino a euro dieci comprensivi di sanzioni ed interessi, ma con esclusione delle eventuali spese di notificazione.
5. Gli importi sopra indicati non sono da intendere come franchigia, per cui quando l'importo da versare supera tale limite esso deve essere pagato per intero.
6. Per l'applicazione dei limiti sopra indicati si ha riguardo all'importo del versamento arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

TITOLO III
ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CAPO I - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 22 - Istituti deflattivi del contenzioso

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di *adempimento collaborativo*, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000.

CAPO II - AUTOTUTELA

Art. 23 - Istituto dell'autotutela: presupposti

1. Pur nel doveroso approccio di definizione bonaria dell'attività di accertamento e riscossione che gli uffici preposti alle entrate comunali sono tenuti ad assumere, l'esercizio dell'autotutela costituisce un potere discrezionale che la normativa vigente pone a supporto dell'ufficio fiscale per dirimere le controversie in via extragiudiziale.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico, il fine di assicurare una equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
3. L'esercizio del potere di autotutela è in capo al funzionario responsabile del tributo o suo delegato, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge
4. Il funzionario responsabile o il suo delegato, anche senza istanza di parte, procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, degli atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

Art. 24 - Procedura di autotutela

1. La revoca dell'avviso di accertamento può avvenire con riferimento ad atti divenuti definitivi da meno di un anno.
2. Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando:

- a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
- b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.

3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

4. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nell'ipotesi in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. Il potere di autotutela può essere esercitato dal funzionario responsabile o da suo delegato anche qualora l'atto da revoca sia definitivo, in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo. In particolare procederà all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

6. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:

- per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
- per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo superiore ad un anno.

7. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso.

8. Fuori dei casi di cui al comma 5 del presente articolo, l'Ufficio può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

9. Sono impugnabili presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado il rifiuto espresso o tacito all'istanza di autotutela di cui al comma 5, e il rifiuto espresso all'istanza di autotutela di cui al comma 8 del presente articolo.

CAPO III - INVITO AL CONTRADDITTORIO

Art. 25 - Invito al contraddittorio

1. Ai sensi della Legge 212/2000, salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Ufficio ritiene di non accogliere.

Art. 26 - Accertamento con adesione nei casi di invito al contraddittorio

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo di cui all'articolo precedente, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione di cui all'articolo 30, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo precedente. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di trenta giorni.
2. È fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo precedente emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
3. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al presente articolo, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.

CAPO IV – INTERPELLO

Art. 27 - Diritto di interpello

1. Il contribuente ha il diritto di interpello in relazione agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa in materia di fiscalità locale, con il fine di conoscere anticipatamente l'orientamento dell'Ufficio Tributi/Entrate circa l'interpretazione di specifiche previsioni normative, utile a decidere il comportamento da tenere in ordine alla fattispecie medesima.

Art. 28 - Istanza di interpello

1. Qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa che afferisce ai tributi comunali, con esclusione dei tributi a compartecipazione con l'erario, il contribuente ha la possibilità di presentare all'Ufficio Tributi del comune, istanza di interpello in carta semplice, che riporti in maniera chiara e circostanziata i dubbi sull'applicazione delle norme con riferimento a casi concreti e personali.

2. L'istanza di cui al comma 1, deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello. La stessa può essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

3. Alla istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione comunale o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.

4. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale;
- b) la descrizione della circostanziata e del caso concreto e personale da sottoporre ad interpello ai fini tributari, in merito al quale sussistono concrete condizioni di incertezza, con la chiara formulazione del quesito;
- c) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
- d) l'indicazione dell'eventuale domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune, relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;
- e) la firma per sottoscrizione.

5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

6. Sono considerate inammissibili le istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difforni dalle previsioni normative incontrovertibili.

Art. 29 - Risposta dell'Ufficio all'istanza di interpello

1. L'Ufficio Tributi, provvede a dare risposta nei termini di legge, previa verifica dei requisiti di ammissibilità della stessa, formulando risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante PEC.
2. Nell'ipotesi in cui l'istanza di interpello sia presentata ad ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio Tributi. In tal caso il termine di cui al comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.
3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine di cui al comma 1, viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.
4. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'Ufficio Tributi/entrate può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza e, di conseguenza, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al presente regolamento.
5. La risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.
6. Qualora non venga notificata alcuna risposta al contribuente nei termini di legge, si intende accattata l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.
7. Nell'ipotesi in cui, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, ne dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente. Questo sarà tenuto ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

CAPO V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 30 - Procedura dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente trova specifica disciplina nel regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 62 del 13.10.2020

CAPO VI - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 31 - Applicazione del ravvedimento operoso

1. E' applicato l'istituto del ravvedimento operoso secondo i criteri e nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente in materia.
2. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi, presentando apposita istanza.
3. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
4. Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi, su apposita istanza del contribuente.

Art. 32 - Calcolo del ravvedimento operoso

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
 - a) la somma omessa;
 - b) l'importo della sanzione, calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa;
 - c) gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

Art. 33 - Contenzioso tributario

1. Spetta al dirigente del Settore competente costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario avanti le Commissioni tributarie, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, ricercare l'accordo nelle apposite sedi conciliative, proporre appello. A tale scopo il dirigente può delegare un funzionario o altro dipendente a rappresentarlo nel procedimento.
2. Ove ritenuto necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.
3. In caso di condanna del Comune al pagamento delle spese del giudizio, esse rimarranno a carico dell'ente stesso, salvo i casi di dolo o colpa grave.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2. In particolare per l'entrata in vigore si applica altresì l'art. 4, comma 2, dello Statuto comunale.
3. Dalla data di entrata in vigore si produce la conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con esso. In specie, è abrogato il vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali approvato con deliberazione C.C. n.. 163 del 21.12.1998 e in ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 67 del 27.10.2020.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.